



Società Economica Valtellinese

L'INDUSTRIA IDROELETTRICA TRA MERCATO, NORMATIVA E TERRITORI

ATTI DEL CONVEGNO

Sondrio, 15 Aprile 2016

USI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DIRITTI DEL TERRITORIO

Sommario: 1. L'acqua come materia prima. 2. Impresa idroelettrica e produzione di energia da fonti rinnovabili. 3. Il territorio depositario della materia prima "acqua". 4. Derivazioni di acque ed il principio dell'equo ristoro per il territorio. 5. L'acqua bene pubblico e risorsa scarsa e preziosa. 6. I costi ambientali dei servizi idrici. 7. Canone di concessione ed opere di regolazione del deflusso delle acque pubbliche. 8. Invasi artificiali, regolazione dei grandi laghi ed industria idroelettrica. 9. Le grandi dighe: patrimonio pubblico e senescenza. 10. Miniere dell'acqua: tutela e conservazione dell'ambiente. 11. Appendice: Sovracanoni ex l. n.1254/1959 e ex art.53 tu n.1775/1933.

1. L'acqua come materia prima

Il diritto europeo delle acque ha stabilito alcuni principi:

- a) riconosce che l'acqua è una *materia prima*, tanto che impone di valutare "il consumo e la natura delle materie prime ivi compresa l'acqua..." (Commissione europea Decisione 9.10.2014 n.2014/738/UE);
- b) impone "la stima delle estrazioni significative di acqua per usi urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, comprese le variazioni stagionali, la domanda annua complessiva e le perdite dai sistemi di distribuzione" (Allegato II Dir.2000/60/CE);
- c) dispone che sia compiuta "un'analisi economica dell'utilizzo idrico" (art.5, c.1 Dir. 2000/60/CE);
- d) richiede che l'analisi economica sia svolta per individuare l'*adeguato contributo* dovuto pro quota dai vari settori che usufruiscono dei servizi idrici (industria, famiglie ed agricoltura) (art.9, § 1 Direttiva 2000/60/CE);
- e) afferma che il contributo è dovuto per recuperare sia i costi *dei servizi idrici*, sia i *costi ambientali* (art.9, c.1 § 1 Dir. 2000/60/CE);
- f) chiarisce che l'entità del recupero dei costi ambientali è commisurata tenendo conto, oltre che dei consumi e del degrado (di quota, di quantità e di qualità) dell'acqua utilizzata, anche degli ulteriori parametri:
 - f.1 i *costi connessi* ai servizi idrici (Allegato III analisi economica);
 - f.2 le previsioni stime dell'investimento corrispondente ad assicurare i servizi (lett. a) Allegato III analisi economica, Dir. 2000/60/CE);

- f.3 le revisioni "a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico" (lett. a) Allegato III analisi economica, Dir. 2000/60/CE).
- g) conferma che gli usi delle acque devono essere "sostenibili" (v. art.4 Dir. 2000/0/CE).

Per le imprese idroelettriche l'Unione Europea ha stabilito da tempo altri principi.

2. Impresa idroelettrica e produzione di energia da fonti rinnovabili

Gli investimenti nel settore sono indispensabili al fine di poter raggiungere la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020, tenendo presente che l'obiettivo assegnato, in sede europea, allo Stato italiano è pari al 17%; l'obiettivo del 20-20-20.

L'obiettivo per il primo step è abbastanza vicino, per gli step successivi è molto ambizioso; in caso di insuccessi, o di regressi, lo Stato sarebbe esposto a gravose sanzioni comunitarie.

La destinazione dei territori montani a custodi delle aree di ricarica delle falde e di protezione dei grandi acquiferi, consente di incidere sugli usi e sui cambiamenti di destinazione d'uso dei suoli montani (LULUCF, *Land Use, Land Use Change and Forestry*), attribuendo alle collettività montane crediti di emissione nella lotta all'Effetto Serra.¹

Le fonti energetiche rinnovabili, per la legislazione europea, sono le fonti... non fossili (*eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas*) (così art.2 Dir.2001/77/CE, *sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*).

Una nozione più tecnica dell'energia da fonti rinnovabili è contenuta nello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA).²

Le finalità della Dir.2001/77/CE muovevano da constatata sottoutilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili; la Comunità aveva riconosciuto la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, *poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto (Considerando 1)*.

Il crescente interesse per l'impiego delle energie rinnovabili è documentato dalla sempre più intensa produzione normativa sull'uso delle energie rinnovabili, non solo per produrre energia elettrica e per orientare i consumi di energia al risparmio ed alla razionalizzazione degli usi, ma anche per ridurre le emissioni in atmosfera di CO₂, in un quadro di contrasto *alle indebite distorsioni della concorrenza nei*

mercati dell'energia elettrica, termica e frigorifera (Considerando 23 Dir. 2009/29/CE del 23 aprile 2009).

Il D.lgs 29 dicembre 2003, n.387 aveva recepito la Dir.2001/77/CE; questa direttiva è stata sostituita dalla sopra citata Dir.2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, sul cui recepimento si dirà più avanti. Secondo l'art. 3 della Dir. 2009/29/CE, Le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2004/101/CE, dalla direttiva 2008/101/CE e dal regolamento (CE) n. 219/2009, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012.

3. Il territorio depositario della materia prima "acqua"

Le nozioni di materia prima e di recupero dei costi non incidono sul regime giuridico dell'acqua qualificata bene pubblico; resta il fatto che l'acqua è risorsa, è materia prima non surrogabile né fungibile.

Il territorio al quale si sottraggono le risorse idriche per gli usi delle pianure di valle, conserva al suo interno un giacimento di enorme valore; questo territorio può mettere a disposizione degli altri la ricchezza delle sue risorse idriche, delle sue miniere dell'acqua, impiegando in luogo delle leggi di mercato gli istituti del dialogo con gli operatori, della partecipazione popolare e istituzionale alle scelte per gli usi delle acque, della solidarietà con le popolazioni dei territori di consumo della risorsa idrica. Le collettività che abitano e si prendono cura dei territori dove sono presenti le miniere dell'acqua hanno diritto a beneficiare di un ristoro, per compensare un

1. "I rispettivi livelli di emissioni degli Stati membri e dell'Islanda riguardano le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi che si verificano nel loro territorio, laddove queste fonti e questi assorbimenti non sono disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, ma contemplati dal protocollo di Kyoto. Ci include tutte le emissioni provenienti da fonti e gli assorbimenti tramite pozzi risultanti da attività umane legate alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (LULUCF- land use, land-use change and forestry) di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, prese in considerazione dai rispettivi Stati membri e dall'Islanda, e dell'insieme delle emissioni di trifluoruro di azoto (NF3)." (Considerando 13. Decisione 13.7.2015 n.2015/1339, Decisione del Consiglio dell'UE concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni).

2. "per «energia rinnovabile» tutte le forme di energia prodotta in modalità sostenibile da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo:

1. la bioenergia;
2. l'energia geotermica;
3. l'energia idraulica;
4. l'energia dei mari, incluse, tra le altre, l'energia maremotrice, l'energia del moto ondoso e l'energia termica degli oceani;
5. l'energia solare; e
6. l'energia eolica.", così Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), approvato con Decisione 24 giugno 2010, n. 2010/385/UE.

Di qui l'obiettivo europeo di conseguire lo sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricità.

presidio sempre più utile ed efficiente di ecosistemi terrestri essenziali per la vita di valle, e per risarcire le collettività di monte dei sacrifici che esse subiscono a causa del depauperamento idrico dei territori di monte.

Si premette che la compensazione dei sacrifici imposti ad una determinata collettività per sopportare le attività estrattive costituisce un principio generale nell'ordinamento per quanto riguarda sia l'uso idroelettrico delle acque, sia la quota di tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia, che per l'estrazione degli idrocarburi.

4. Derivazioni di acque ed il principio dell'equo ristoro per il territorio

La richiesta di un equo ristoro è quanto mai coerente con il disegno costituzionale, con il diritto europeo e con l'ordinamento vigente.

Se l'ordinamento europeo impone agli Stati membri di *stabilire un adeguato contributo per il recupero dei costi*, tenendo conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, ne consegue che se gli Stati membri possono tenere conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, devono anche tenere conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche risentite nei territori soggetti allo svuotamento delle loro miniere dell'acqua.

Si premette che la compensazione dei sacrifici imposti ad una determinata collettività per sopportare le attività estrattive costituisce un principio generale nell'ordinamento per quanto riguarda sia l'uso idroelettrico delle acque, sia la quota di tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia, che per l'estrazione degli idrocarburi:

- a) è noto il principio del sovracanone idroelettrico previsto dall'art.1 L.27.12.1953, n.959 in favore dei comuni rivieraschi per le derivazioni di acqua;
- b) è meno noto e disapplicato il canone di maggiorazione del canone concessorio stabilito dall'art.53 TU n.1775/1933;¹
- c) per la gestione delle aree di salvaguardia delle sorgenti è previsto il versamento alla comunità montana o ai comuni di una quota di tariffa del servizio idrico integrato per la copertura dei costi della gestione medesima come disposto dall'art.163, comma 2 D. Lgs. n.152 del 2006;
- d) ai sensi del DPCM 3.3.1996 § 4.1.1. per i *"trasferimenti, a carattere ordinario, di volumi idrici rilevanti derivati da aree remote verso le aree di utilizzazione"* sono previste sia iniziative, sia accordi di programma *"per tenere conto dei minori benefici derivabili ad alcuni dall'attuazione dello stesso"* (§.4.1.2.);
- e) il principio dell'indennizzo risarcitorio del territorio servente è presente nell'ordinamento italiano. Per gli idrocarburi, ad esempio, è stata stabilita la devoluzione di un terzo dell'aliquota e la istituzione di un Fondo:

¹ Per ragioni di sintesi si rinvia alla unita Nota su sovracanoni ex l. n.1254/1959 e ex art.53 tu n.1775/1933.

- L'art.24 della L.11.1.1957, n.6 disponeva che un terzo dell'aliquota in natura veniva devoluta al territorio della regione nella quale era il giacimento.
 - L'art.45 L.23.7.2009, n.99 ha istituito un *Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi*; ai residenti viene riconosciuto un determinato bonus rapportato alla produzione di idrocarburi.
- f) la nozione unitaria europea dei servizi idrici concorre a inquadrare diversamente i principi del rispetto del bilancio idrico, del minimo deflusso vitale, dell'equilibrio degli acquiferi, del risparmio idrico, della laminazione delle piene, della costituzione di riserve idriche strategiche per i periodi delle emergenze, della regolazione degli incili, dell'afforestamento, della manutenzione degli ambienti montani, della bonifica montana, *De iure condendo* la L.9 gennaio 1991, n.9 sul Piano energetico nazionale che riguarda anche le centrali idroelettriche, va adeguato per riconoscere ai Comuni montani una aliquota proporzionata al valore dell'energia prodotta.

5. L'acqua bene pubblico e risorsa scarsa e preziosa

L'acqua non ha cittadinanza nella Costituzione; non rientra nelle materie di legislazione concorrente; la protezione del bene acqua attiene alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (Cost. art.117, c.2, lett.s); gli usi dell'acqua generano utilità ed utili; il regime fiscale dell'acqua prevede un'imposizione diretta e indiretta, alcuni usi sono tassati alla fonte, per altri usi la tassazione sull'acqua è trasferita sui prodotti nei quali essa è incorporata, ma senza una chiara consapevolezza dell'impronta ambientale che lascia il nuovo prodotto, sia esso agricolo o industriale.

L'acqua è un bene pubblico, ma è soprattutto una risorsa scarsa e preziosa, che ha un crescente valore sociale ed economico.

L'acqua è bene paesaggistico, è un volano dell'industria turistica e sportiva; per assecondare determinati usi produttivi il reticolo idrografico naturale è stato soppiantato dal reticolo idrografico artificiale formato da acquedotti, canalizzazioni, condotte forzate, punti di presa e di rilascio distanti sia per lunghezza dei canali di presa e di restituzione, sia per differenza di quota che creano il salto utile.

6. I costi ambientali dei servizi idrici

Il territorio ricco d'acqua ne subisce la sottrazione in nome del principio di solidarietà ed in cambio dei sovraccanoni. Il quadro normativo è lontano dai principi dello sviluppo sostenibile, dal recupero dei costi ambientali, ivi compresa la ripartizione dei costi per l'attuazione ed il mantenimento del reticolo idrografico artificiale

funzionale ai servizi idrici (art.9 Dir.200/60/CE del 23.10.2000) o della corretta imputazione di determinate funzioni pubbliche svolte dai grandi serbatoi e dai laghi naturali regolati, appena sopra richiamati. I servizi idrici non sono soltanto quelli che gestiscono il Servizio idrico integrato, ma *"tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica"* (definizione dei "servizi idrici" art.2, n.38 Dir.200/60/CE del 23.10.2000); tali attività sono ottimizzate per favorire l'insieme delle attività economiche idrodipendenti (agricoltura, zootecnica, fornitura di acqua potabile, industria, produzione idroelettrica, dispense irrigue, irrigazione di soccorso, e simili).

7. Canone di concessione ed opere di regolazione del deflusso delle acque pubbliche

Gli invasi artificiali, i laghi artificiali e le altre opere di regolazione dei deflussi delle acque agli incili, tesaurizzano l'acqua, laminano le piene, costituiscono riserve idriche per i periodi di emergenza stagionale e ciclica, producono energia da fonte rinnovabile.

Il canone può essere il corrispettivo della concessione che è lo strumento legale unitario con il quale l'acqua viene sottratta ad un territorio e trasportata anche molto lontano dal punto di presa; può non deve in quanto il canone concessorio ha natura flessibile, proporzionato all'impegno economico finanziario delle imprese idroelettriche. Il canone è stato trasformato in una entrata fissa per il bilancio regionale; invece esso è strutturato dall'art.73 TU n.1775/1933 -vigente- come uno strumento di incentivazione: *"A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:*

- 1) *l'esonero parziale o totale dal canone per la derivazione salva per sempre la quota devoluta agli enti locali;*
- 2) *la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;*
- 3) *contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere."*

L'art.75 TU n.1775/12933 prevede un contributo dello Stato fino al 30% per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, che non è in contrasto con le norme comunitarie perché ai serbatoi artificiali ed ai laghi artificiali sono attribuite funzioni insostituibili: la costituzione di **riserve idriche** per l'approvvigionamento potabile ed irriguo²,

2 DM 31.7.2015 *Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*, richiama la funzione dei bacini idroelettrici montani ed i laghi prealpini naturali regolati in sinistra del Po

la **laminazione delle piene**³ per prevenire e ridurre il rischio di inondazioni, la **realizzazione** di nuove realtà paesaggistiche, la **formazione** e la **conservazione** di **habitat** lacuali.

All'attualità, la manovra sui canoni non è più una comparazione tra investimenti ed incrementi della produzione da energia rinnovabile, ma un elemento di quadratura fra esigenza della finanza pubblica e quantificazione del canone.

8. Invasi artificiali, regolazione dei grandi laghi ed industria idroelettrica

Il contributo delle forme industriali dell'energia idroelettrica alle poste attive dell'economia è rappresentata dalla elevata percentuale di energia generata dalle grandi centrali idroelettriche. Le dighe ad uso idroelettrico e promiscuo, come le grandi dighe per uso irriguo, potabile e promiscuo, sono una componente essenziale del PIL e della vivibilità del territorio, svolgendo una pluralità di funzioni.

L'industria idroelettrica vive vite parallele tra grandi invasi e piccole derivazioni idroelettriche; nel procedimento per le piccole derivazioni è assente il piano economico finanziario dell'investimento, con la conseguenza che, spiace osservarlo, in moltissime realtà i bilanci societari sono tenuti in equilibrio dagli incentivi statali sulle energie da fonte rinnovabile.

Per le grandi derivazioni, che normalmente fruiscono di serbatoi che ormai fanno parte del paesaggio montano, non c'è chiarezza; alcune parti della società le condannano, mentre una minoranza è impegnata a far aprire un dialogo tra le parti: imprese, territori, consumatori e loro associazioni. La crisi dei partiti politici rende molto difficile l'avvio di una riflessione sulla questione energetica e sulla strategia energetica nazionale e sul ruolo delle grandi dighe ad uso idroelettrico, irriguo e potabile; nel paesaggio dell'Italia meridionale il parco dighe lasciato dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno è ancora un insieme di opere incompiute.

La previsione del pagamento di un contributo versato dal settore industriale ed agricolo comporta che l'acqua rientra nei costi di produzione del prodotto finale. La nozione unitaria europea dei servizi idrici concorre a inquadrare diversamente i principi del rispetto del bilancio idrico, del minimo deflusso vitale, dell'equilibrio degli acquiferi, del risparmio idrico, della laminazione delle piene, della costituzione di riserve idriche strategiche per i periodi delle emergenze, della regolazione degli incili,

3 La Direttiva PCM 24.2.2015 di *Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE* interviene in questo settore strategico "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" (§ 11) ma il contenuto concreto non è operativo quanto organizzativo dei dati, ma evidenziando una "particolare attenzione va dedicata alla presenza di pianificazione di emergenza per i territori a valle." (§ 4).

9. Le grandi dighe: patrimonio pubblico e senescenza

Le grandi dighe ⁴ con il 15,6% della produzione elettrica totale netta, costituiscono una componente attiva del PIL⁵.

Dopo il *black out* del 2003, un insieme di dighe sul tutto il territorio nazionale, sono state qualificate come unità essenziali di produzione di energia elettrica e pompaggio di rilevanza strategica.

Nonostante l'importanza delle grandi dighe, esse sono percepite in alcuni luoghi come una componente paesaggistica ormai intangibile, in altri con diffidenza in adesione acritica a movimenti nati in altri Paesi. dell'afforestamento, della manutenzione degli ambienti montani, della bonifica montana,

L'ordinamento da un lato prevede ai proponenti il rilascio di garanzie finanziarie, dall'altro ha erogato incentivi per l'espansione della produzione di energia da fonti rinnovabili; ne sono escluse le grandi dighe.

A mio avviso, un allarme va posto sulla progressiva senescenza del parco dighe italiane; se è fondamentale ed irrinunciabile la sicurezza delle popolazioni a valle, desta perplessità il silenzio sulle esigenze di conservazione e di potenziamento del patrimonio delle opere di ritenuta⁶, e degli incili regolati dei grandi laghi naturali.

La vetustà di molti invasi dovrebbe essere colta come una occasione non solo per mettere in sicurezza le strutture più antiche che presentano ovi segni di decadimento, quanto per riprogettare il parco idroelettrico avvalendosi delle migliori tecniche di costruzione quali sono state messe a punto nei molti decenni di paralisi del settore. Lo stato delle dighe sarà evidenziato con le emanande norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta.⁷ Una diga si inserisce nell'ambiente quale componente del paesaggio, del territorio e dell'ambiente, rimodellati dall'opera dell'uomo; basta por mente alla irreversibile trasformazione del territorio, del paesaggio e dell'ambiente

4 "Le grandi dighe italiane, di competenza statale, sono attualmente **541** (dato aggiornato a giugno 2008)." Dati del Registro Italiano Dighe, oggi trasformato in Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

5 Le centrali idroelettriche italiane producono circa il 15,6% della produzione elettrica totale netta; l'83,9% è fornita da centrali termoelettriche; il contributo delle fonti rinnovabili non utilizzanti cicli termodinamici (eolico e solare fotovoltaico) è pari a circa 0,5%.

6 Nelle Premesse del DI 29 marzo 2004, n.79, si precisa infatti che "Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le quali risulti assente il concessionario di derivazione o il richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, **tenuto conto che le stesse dighe costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumità, nonché la indifferibilità di effettuare aggiornate verifiche sismiche ed idrologiche per consentire il completamento delle attività di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe esistenti sul territorio nazionale, nonché per altri interventi ed iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della collettività, affidati alla Protezione civile.**"

7 Art.5 DL 28.5.2004, n.136; il termine è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall'art.7, c.11-bis DL 30.12.2015 n.210 conv L.25.2.2016 n.21.

determinata dalla costruzione dei porti, delle città, dei centri abitati, delle grandi infrastrutture lineari.⁸

La capacità di invaso assume natura di bene pubblico la cui conservazione risponde ad un rilevante interesse pubblico che deriva dalla funzione degli usi delle sue acque; la capacità di invaso assume una primazia, rispetto alla quale sono recessivi gli interessi privati di monte e di valle, mentre altri interessi pubblici, compresi quelli ambientali, vanno con essa bilanciati.⁹

10. Miniere dell'acqua: tutela e conservazione dell'ambiente

La locuzione miniere dell'acqua è impiegata con riferimento al valore della risorsa idrica sotterranea e delle sorgenti (che sono acque sotterranee) ed alle analogie con le acque minerali che sono considerate beni minerari.

Appare maturo il tempo per una riflessione tra i territori alpini ed appenninici dove insistono le grandi scaturigini sorgentizie, le miniere dell'acqua (Valtellina, Bellunese, Reatino, Irpinia) per un equo indennizzo dei territori tributari, incidendo anche su canoni, sovracanoni ed altre utilità a carico dei soggetti che beneficiano delle miniere dell'acqua; le aspettative dei territori montani potrebbero trovare spazio all'interno di uno specifico Piano stralcio di bacino, adottato dalle Autorità di Distretto idrografico. Tra le finalità, va perseguita la sensibilizzazione della nostra società sulla importanza di una cultura dell'acqua basata sul rispetto della risorsa in tutte le sue fasi ed in tutti i suoi usi, valorizzando l'importanza del bilancio idrico ed idrologico, del deflusso vitale minimo, del risparmio idrico, del riutilizzo e del riuso; valorizzando l'importanza dei territori dove esistono le miniere dell'acqua custodite dalle collettività alpine ed appenniniche, oltre che dei rilievi delle isole maggiori.

Alle miniere d'acqua sotterranee vanno affiancati i grandi bacini artificiali per il loro ruolo di accumulo, anche se l'imminente adeguamento sismico ed idraulico sta per porre problemi che inducono ad una generale rivisitazione del sistema concessorio, degli ineludibili criteri di finanziamento e forse ad un aumento, anche rilevante, dei costi dell'acqua come materia prima (si rinvia alla precedente nota 6).

8 In via esemplificativa, a mio avviso, mentre per un centro abitato nuovo il relativo piano è soggetto a VAS, tale procedimento non è richiesto per i centri abitati esistenti. Parimenti, a mio avviso, la ricostruzione di un paramento o di una diga in terra non richiedono che l'opera sia assoggettata a VIA, se non per gli aspetti innovativi, altrimenti la procedura di impatto verrebbe snaturata a procedimento per sdemanializzare un bene pubblico o per modificare un paesaggio, quale si è riplasmato per l'opera dell'uomo. La questione, in caso di divergenza sul punto, andrebbe portata all'attenzione del legislatore europeo.

9 Si rinvia per brevità a precedenti studi e pubblicazioni: FL *Energia elettrica e fonti rinnovabili: gli impianti idroelettrici* (Università Brescia 2008); FL *Questione energetica e strategia energetica nazionale: il ruolo delle grandi dighe ad uso idroelettrico, irriguo e potabile*. (Accademia dei Lincei, 2011); FL *Energie rinnovabili, energia idroelettrica, usi dei fluidi geotermici, procedimenti amministrativi e garanzie finanziarie* (2011, Energia & Ambiente Ipsoa); *La Regolamentazione nel settore delle dighe e dei serbatoi artificiali* (Francesco Lettera, Carlo Ricciardi e Silvana Messere in Speciale L'Acqua 2014)

Le intese dovrebbero valutare l'eventuale opportunità e flessibilità di un unico contributo o indennizzo o ristoro o prelievo, basato non su criteri astratti, ma sul valore aggiunto che gli utilizzatori traggono dall'uso dell'acqua, proprio in forza del principio di solidarietà che unisce in un dialogo perenne le collettività che fruiscono dell'acqua e quelle che vivono, o sopravvivono, intorno alle miniere dell'acqua, avendo cura dell'ambiente e dell'ecosistema che contribuiscono al rinnovamento della risorsa idrica quale perenne primavera del ciclo dell'acqua.

11. Nota su sovracanonici ex L. n.1254/1959 e ex art.53 TU n.1775/1933

1) L'art. 1, L. 30 dicembre 1959, n. 1254, pubblicata nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1960, n. 31, recante norme interpretative della L. 27 dicembre 1953, n. 959, così dispone: *"Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato: «Tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montati, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa.*

Il sovracanone è dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dall'applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale». In forza dell'art. 1, L. 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone è aumentata periodicamente; da ultimo D.Dirett.20 gennaio 2016 Determinazione della misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il periodo 2 febbraio 2016 - 31 dicembre 2017 del biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017.

L'art.62 (disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano), comma 1, L. 221/2015 dispone: *"Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica."*

La misura del sovracanone dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice si articola su un'unica fascia, che comprende tutti gli impianti di potenza nominale media superiore a kW 220, ai quali si applica un importo pari a quello attualmente applicato alle concessioni di grande derivazione idroelettrica, mentre, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e l'entrata in vigore dell'art.62 L.221/2015, continuano ad applicarsi gli importi, articolati su due

fasce di potenza, individuati con il citato decreto ministeriale n. 559 del 1° dicembre 2015.

La misura del sovracanone per il periodo 2 febbraio 2016-31 dicembre 2017 è stabilita in €. 30,43 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del TU n.1775/1933.

2). L'art. 53 TU n.1775/1933 dispone che: *"Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, pu stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.*

Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo"

L'art.1 L. n.1501/1961, commi 3 e 4 così dispone: *"I sovracanoni previsti all'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato dall'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426, e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, numero 1377, non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso. Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo non si applicano ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.*

Questa previsione di sovracanone è strutturalmente e funzionalmente diverso dai sovracanoni di cui alla L.n.959/1953; sul punto concorda la giurisprudenza della SC: *"Il sovracanone dovuto dal concessionario di grandi derivazioni d'acqua ai consorzi dei bacini imbriferi ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 959 del 1953 si distingue sia dall'omonimo istituto previsto dall'art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933, il quale consiste in una mera maggiorazione del canone concessorio applicabile in presenza di determinate condizioni con provvedimento del Ministro delle finanze, sia dal canone concessorio per la derivazione d'acqua, non costituendo una controprestazione nascente dal rapporto concessorio, ma una prestazione pecuniaria imposta dalla legge a favore dei consorzi di bacino, con finalità d'integrazione delle risorse degli enti territoriali interessati"* (Cass. Civ. SS.UU sent. 25.5.2009, n.11989).